

**CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI
22.01.2004 PER L'UTILIZZAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DI PERSONALE
DIPENDENTE**

TRA

Il Comune di Montemaggiore Belsito (Pa), rappresentato in questo atto dalla D.ssa Giovanna A. Giallombardo, nata a Montemaggiore Belsito (Pa) il 14 agosto 1964, CF: GLLGNN64M54F553U, a ciò autorizzata,

E

Il Comune di Misilmeri, rappresentato in questo atto dal dott. Antonino Cutrona nato a Marineo (Pa) il 13.12.1958, C.F. CTRNNN58T13E957M, a ciò autorizzato;

Rilevato che, a norma dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004, *“al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione tra gli Enti e previo assenso dell'Ente di appartenenza”*;

In esecuzione delle deliberazioni della Giunta Comunale di Misilmeri n. _____ del _____, esecutiva, e della Giunta Comunale di Montemaggiore Belsito n. 10 del 05.02.2021, anch'essa esecutiva,

SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di Misilmeri (Pa) del dipendente dott. Giovanni Bruno, in servizio con contratto full time a tempo indeterminato presso il Comune di Montemaggiore Belsito con il profilo professionale di “istruttore direttivo contabile”, cat. D, posizione economica D1, il cui consenso è manifestato mediante la sua sottoscrizione della presente convenzione, per lo svolgimento di identiche mansioni espletate presso il Comune di Montemaggiore Belsito.
2. L'utilizzazione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione del servizio finanziario del Comune di Misilmeri.

ART. 2

Durata e recesso

1. La durata dell'utilizzazione è fissata a decorrere dal giorno successivo alla stipula della presente convenzione fino al 30.06.2021.
2. La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:
 - Per scadenza naturale;
 - Per risoluzione consensuale da parte degli enti convenzionati;
 - Per recesso unilaterale degli enti convenzionati.

La volontà di risolvere la convenzione viene assunta con deliberazione della Giunta Comunale con un preavviso di almeno 30 giorni.

ART. 3

Tempo di lavoro di assegnazione

1. Il dipendente dott. G. Bruno presterà servizio presso il Comune di Misilmeri per un tempo di lavoro pari a 12 ore settimanali da rendere nei giorni che saranno concordati successivamente.
2. L'articolazione concordata, nel rispetto di ciascun monte orario, in tempo successivo, potrà subire variazioni, previo assenso delle due Amministrazioni in relazione alla organizzazione degli uffici.

ART. 4

Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti

1. La titolarità del rapporto di lavoro del dott. G. Bruno è conservata presso il Comune di Montemaggiore Belsito, a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.
2. Il Comune di Montemaggiore Belsito corrisponderà al dipendente il trattamento economico fisso e continuativo, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto della convenzione. L'eventuale salario accessorio verrà erogato direttamente dal Comune di Misilmeri.
3. Il Comune di Misilmeri rimborserà, per la quota a proprio carico (12 ore settimanali), al Comune di Montemaggiore Belsito il trattamento economico fisso e continuativo ed i relativi oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a suo carico.

ART. 5

Assunzione di incarico di posizione organizzativa

1. Al dipendente dott. G. Bruno, nel caso di eventuale assegnazione di incarico di posizione organizzativa CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018 attraverso autonomo provvedimento di nomina da parte del Comune di Misilmeri, potrà essere corrisposta la retribuzione di posizione aggiuntiva, nonché quella di risultato, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti norme contrattuali.
2. La corresponsione di detto trattamento accessorio verrà effettuata direttamente dal Comune di Misilmeri.

ART. 6

Ferie e malattie

1. Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'Amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente utilizzata in convenzione.
2. Le ferie concesse dal Misilmeri saranno comunicate al Comune di Montemaggiore Belsito.
3. E' fatto obbligo al dipendente di comunicare direttamente ad ambedue gli Enti l'eventuale stato di malattia.

ART. 7

Norme finali

1. Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative contrattuali vigenti.
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso con oneri a carico della parte che vi avrà dato causa.

Letto, approvato e sottoscritto

Misilmeri, _____

Per il Comune di Montemaggiore Belsito

Per il Comune di Misilmeri

Il dipendente dott. Giovanni Bruno: _____